



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

1. L'iscrizione alla classe prima della Scuola Elementare è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso. E' ammessa l'iscrizione facoltativa anticipata per i bambini che compiranno 6 anni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello d'inizio della frequenza scolastica.
2. Le iscrizioni al primo anno del ciclo primario si effettuano, di norma, nella primavera precedente l'inizio dell'anno scolastico, in cui gli alunni incominceranno a frequentare la Scuola Elementare.
3. La Direzione della Scuola Elementare rende noti, annualmente, con congruo anticipo mediante i mezzi di informazione, tempi e modalità di presentazione delle richieste di iscrizione.
4. Ogni alunno, iscritto alla Scuola Elementare, viene assegnato ad una classe o sezione. La formazione delle classi spetta al Dirigente Scolastico, che si ispira ai criteri stabiliti nelle normative in materia e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5. Le classi sono costituite, di norma, con un numero minimo di 13 alunni ed uno massimo di 22. Le eventuali iscrizioni eccedenti il numero massimo provocano lo sdoppiamento della classe se vengono superate complessivamente le 25 unità.
6. Le classi prime verranno formate tenendo conto, in primo luogo, delle domande presentate dai genitori degli alunni che risiedono nel bacino di utenza del plesso scolastico richiesto.
7. Il superamento di 22 alunni per classe è possibile solo nel caso in cui, in sedi scolastiche limitrofe, raggiungibili con il trasporto scolastico, il numero di scolari non consenta l'accoglimento di ulteriori iscrizioni, in quanto eccedenti il tetto massimo. Pertanto, per evitare il superamento del numero di 22 alunni per classe, è facoltà del Dirigente scolastico indirizzare verso altre sedi scolastiche, con un numero inferiore di iscrizioni, anche domande di alunni residenti nello stesso bacino d'utenza del plesso, purché venga loro assicurato il trasporto scolastico. Nel caso di più scolari cui può essere egualmente garantito il trasporto scolastico, verranno indirizzati al plesso limitrofo coloro che risiedono più vicino al medesimo plesso scolastico, percorrendo la principale rete stradale.
8. Al momento dell'iscrizione è possibile presentare domanda di frequenza scolastica anche per plessi diversi da quello del bacino di appartenenza. Tali richieste saranno prese in considerazione solo qualora non sia stato raggiunto ancora il numero di 22 alunni e fino al raggiungimento massimo di tale numero, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità, elencati in base alla loro rilevanza:
 - a) alunni in situazione di disabilità o con bisogno educativo specifico, per i quali la Commissione Tecnica per l'Inclusione o gli psicologi del Servizio Minori hanno presentato domanda di frequenza in quella determinata realtà;
 - b) alunni che risiedono in una "zona polmone" del plesso richiesto;



**DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE**

- c) alunni che hanno un fratello o una sorella frequentanti già il plesso richiesto (eventuali fratelli minori saranno accolti negli anni successivi nello stesso plesso solo se il numero degli iscritti lo consentirà);
 - d) alunni, figli di genitori separati, il cui padre o la cui madre risiede nel bacino d'utenza del plesso richiesto;
 - e) alunni i cui nonni risiedono nella zona di pertinenza del plesso scolastico;
 - f) alunni la cui residenza è la più vicina al plesso scolastico richiesto, percorrendo la principale rete stradale.
9. A causa delle ridotte dimensioni degli spazi didattici del plesso scolastico di Serravalle "La Primavera", le classi saranno composte inderogabilmente da un numero non superiore alle 18 unità, tenendo conto delle prescrizioni impartite dal Servizio di Prevenzione e Protezione. In caso di richieste superiori al numero consentito di 18 unità, verranno indirizzati ai plessi limitrofi gli alunni cui è possibile assicurare il trasporto scolastico e fra questi, in subordine, coloro che risiedono più vicino ai medesimi plessi, percorrendo la principale rete stradale
10. Trasferimenti di residenza, che potrebbero verificarsi successivamente al periodo delle iscrizioni, saranno tenuti in considerazione, nella formazione della classe del plesso richiesto, solo qualora non venga superato il numero massimo di 22 alunni per classe. La Direzione si riserva anche di indirizzare verso plessi limitrofi, domande che perverranno dopo il termine del periodo fissato per le iscrizioni, nel caso in cui l'accettazione della richiesta determini il superamento delle 22 unità per classe.
11. Per situazioni non contemplate nei punti precedenti, viene demandata al Dirigente scolastico l'assunzione delle deliberazioni più opportune, tenendo conto delle indicazioni pedagogico-didattiche e nell'intento di ricercare le migliori condizioni per l'efficacia dei percorsi formativi.

Nella definizione della pertinenza territoriale sono da considerare "zone polmone", le aree in prossimità dei limiti circoscrizionali, indicate nelle planimetrie di cui si può prendere visione nella sede della Direzione o visitando il sito www.istruzioneecultura.sm.

Si precisa che gli alunni residenti nella zona di Ca' Tabarrino e nell'area adiacente Ca' Bigio, qualora vengano iscritti al plesso di Borgo Maggiore, potranno usufruire per il trasporto scolastico di un mezzo pubblico che si recherà fino ai pressi delle loro abitazioni, mentre nel caso in cui siano iscritti nel plesso di Acquaviva, dovranno essere accompagnati dai loro genitori fino alla fermata più vicina in via Decima Gualdaria. Per questo motivo, avranno una priorità all'iscrizione nel plesso di Borgo Maggiore rispetto a tutti gli alunni residenti nella zona polmone Acquaviva-Borgo Maggiore.

San Marino, 27 febbraio 2017/1716 d.F.R.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, - 47890 San Marino
T +378 (0549) 885595 - F +378 (0549) 882301 - direttore.istruzione@gov.sm
www.istruzioneecultura.sm